



COMUNE DI MONTECICCARDO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47 | Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -
I.M.U. - INTEGRAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012 APPROVA-
Data | TE CON ATTO DI C.C. N. 18 DEL 24.04.2012
30-10-12 |

L'anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

=====

| | | | |
|------------------|---|------------------|---|
| GOFFI FEDERICO | P | LANI MAURO | P |
| VAGNINI GIULIANO | P | POLEI ANTONELLA | P |
| GIANGOLINI ELISA | P | VAGNINI ENZO | A |
| GUERRA SIMONE | P | FRANCESCONI LUCA | P |
| FERRI FIORDISOLE | P | MENGACCI CATIA | A |
| MORELLI MICHELE | P | NOBILI CHIARA | A |
| BARBIERI LUCA | P | | |

Assegnati n. 13
In carica n. 13

Presenti n. 10
Assenti n. 3

L'assessore esterno PALAZZI ALICE risulta: Presente Assente

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor GOFFI FEDERICO in qualità di SINDACO
 - Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARIA DONATO, anche con funzioni di verbalizzante.
 - La seduta é Pubblica
 - Nominati scrutatori i Signori:

BARBIERI LUCA
POLEI ANTONELLA
FRANCESCONI LUCA

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno:

RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 18 del 24.04.2012 relativa all'approvazione delle "Aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria – IMU per l'anno 2012";

VISTO l'art.13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014 dell'imposta municipale propria di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall' art.4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art.8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art.13, nonché le norme dell'art.14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art.1, commi 161-170 della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art.13 del D.L. 201/2011 e s.m.i.;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97 e l'art.7 del D.Lgs 267/2000, disciplinanti la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art.13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art.14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

CONSIDERATO che successivamente all'approvazione della deliberazione di C.C. n.16/2012, è stato emanato il D.L. 2 marzo 2012 n. 16 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n.44, che tra le altre disposizioni ha apportato importanti modifiche ed integrazioni di rilievo alla disciplina dell'IMU introdotta dagli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214;

RITENUTO che, alla luce delle modifiche normative e delle nuove opportunità offerte dal legislatore occorre procedere ad una revisione della delibera di determinazione delle aliquote, come stabilito anche dal legislatore all'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- I commi 3,4 e 5 che disciplina la base imponibile IMU;
- Il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76 per cento in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- Il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4 per cento prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze; Per abitazione principale deve intendersi quella definita dall'art. 13 comma 2, del D.L. 201/11 e s.m.i.;
- Il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2 per cento prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9,

comma 3bis, del D.L. 557/93 convertito con modificazioni, dalla L. 133 del 26 febbraio 1994 fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;

- Il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4 per cento;
- Il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicabile ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38 per cento;
- Il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art.13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad €. 200,00, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata per gli anni 2012 e 2013 dell'importo di €. 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di €. 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale;
 - > l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - >l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione con non risulti locata;

Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 del D.L. 201/2011 e s.m.i.;

- Il comma 10, penultimo periodo le unità immobiliari di cui all'art. 8 c.4 del D.Lgs 504/92 ossia appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari beneficiano della detrazione prevista per l'abitazione principale; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 del D.L. 201/2011 e s.m.i.;
- Il comma 3 che prevede i casi in cui la base imponibile IMU è ridotta del 50% con riferimento ai fabbricati storici ed ai fabbricati dichiarati inagibili

e di fatto non utilizzati;

CONSIDERATO che il D.L. 16/2012 ha previsto la cosiddetta “finzione giuridica” secondo cui, ai soli fini dell’applicazione dell’Imposta municipale propria di cui all’art.8 del D.Lgs 23/11 e s.m.i. e all’art. 13 del D.L. 201/2011, dispone che le agevolazioni inerenti l’abitazione principale e le relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale in quanto titolare del diritto di abitazione ai sensi dell’art.4, comma 12-quinquies del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 44/2012, il quale deve, quindi assolvere ai relativi obblighi tributari. L’imposta deve essere quindi versata per il suo intero ammontare dal coniuge assegnatario anche se non proprietario della ex casa coniugale, il quale può usufruire sia dell’aliquota ridotta stabilita per l’abitazione principale sia dell’intera detrazione prevista per detto immobile, nonché per la maggiorazione di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Il riconoscimento da parte del legislatore della titolarità del diritto di abitazione in capo al coniuge assegnatario dell’immobile destinato ad ex casa coniugale, comporta che sul relativo importo non viene computata la quota di imposta riservata allo Stato di cui all’art.13, comma 11 del D.L. 201/2011;

VISTO che il D.L. 16/2012 ha disposto la non imponibilità dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge 984/1977, in base a quanto previsto dall’art.7, comma 1, lettera h) del D.Lgs 504/1992 espressamente applicabile ai fini dell’ Imposta Municipale Propria a fronte del richiamo contenuto nell’art. 9, comma 8 del D. Lgs 23/2011;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n.3DF del 18.05.2012 che all’art. 5 chiarisce che il Comune può differenziare le aliquote sia nell’ambito delle stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. La differenziazione deve, in ogni caso, rispettare i criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

CONSIDERATO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26.01.2012 è stato approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012/2014 con specifico rimando a successivo atto, da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, circa l’approvazione del Regolamento e delle aliquote IMU;

- che, in base all’art. 53, c. 16, della L. 23/12/2000, n. 388, così come modificato dall’art.27 comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- che l’art.1, comma 169, della Legge 296/06 prevede che gli enti locali

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento;

VISTO che:

- il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla Legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, aveva previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali era differito al 30 giugno 2012;
- con D.M. interno 20 giugno 2012 pubblicato sulla G.U. del 26 giugno 2012 n. 147, è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 degli Enti locali al 31 agosto 2012;
- con successivo D.M. Interno del 02 agosto 2012, pubblicato nella G.U. n. 187 del 11.08.2012 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione è stato fissato per l'anno 2012 al 31 ottobre 2012;

VISTO altresì:

- l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art.4 del D.L. 16/2012 il quale consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30 settembre 2012, in deroga alla previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs 267/2000 e dell'art.1, comma 169 della L. 296/2006;
- l'art. 9 comma 3 del D.L. 10.10.2012 n.174 (pubblicato in G.U. n. 237 del 10.10.2012) stabilisce espressamente la proroga del termine di cui all'art.13, comma 12-bis del D.L. 201/2011 che si intende pertanto fissato al 31 ottobre 2012;

VERIFICATO quindi che a seguito degli interventi normativi di cui sopra le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, fissato quindi al 31 ottobre 2012;

TENUTO CONTO che l'art.13 comma 12 bis del Dl. 201/2011, introdotto dall'art.4 del D.L. 16/2012 stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 10.12.2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria, nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

TENUTO altresì conto del comma 8 del medesimo articolo 13, in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10.12.2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli importi previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

PRECISATO che:

- Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art.13, comma 2 del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art.7, comma 1, lettera h) del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art.9, comma 8 del D.Lgs 23/2011 i terreni agricoli sono esenti dall'imposta in quanto questo Comune rientra tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14.06.1993
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere da predetta data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 18 giugno (cadendo il giorno 16 di sabato) ed il 17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), di cui la prima, per l'anno 2012, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le aliquote di legge e la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune per l'intero anno e l'acconto versato ed, esclusivamente per l'abitazione principale e le relative pertinenze, anche, in maniera facoltativa, in 3 rate, di cui le prime 2 (scadenti il 18 giugno ed il 17 settembre) pari a 1/3 dell'imposta determinata con l'aliquota e la detrazione di legge e l'ultima a saldo, calcolata in base all'imposta annuale determinata con le aliquote e detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune;
- è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la

residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo;

- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- in base all'art. 4, comma 12quiquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

CONSIDERATO che:

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D. Lgs 23/2011;

- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;

- per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell'imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'ICI;

- l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 31/10/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RILEVATO che occorre pertanto procedere alla rideterminazione della misura delle aliquote dell'imposta per l'anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. 201/2011 e s.m.i., dalle altre norme cui lo stesso fa rinvio, nonché secondo i chiarimenti forniti dal MEF con la circolare sopra richiamata, ragione per la quale si intende revocata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 24.04.2012 al fine di non ingenerare confusione nel contribuente dal punto di vista della successione degli atti;

EVIDENZIATO che:

- In relazione alla facoltà di deliberare una propria aliquota IMU “ordinaria” si ritiene opportuno quantificare detta aliquota con una maggiorazione di 0,19 per cento sulla aliquota base di cui all’art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 (aliquota 0,95 per cento), prevedendo nel contempo tutte le ipotesi meritevoli di agevolazione o di maggiorazione nei limiti di legge;
- In relazione alla facoltà di modificare, in aumento o in diminuzione di 0,2 punti percentuali, l’aliquota di cui all’art.13, comma 7 prevista per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, si ritiene opportuno un aumento di 0,15 per cento (aliquota 0,55 per cento);
- In relazione ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art.13, comma 8, del D.L. 201/2011 prevedere l’aliquota dell’ 0,1 per cento;

RITENUTO opportuno:

- a) Prevedere ai sensi dell’art.13, comma 6 del D.L. 201/2011 convertito con modificazione dalla l. 214/2011 e s.m.i. una aliquota maggiorata per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze tenute a disposizione, intendendosi quelle all’interno delle quali non risulta costituito un nucleo anagrafico e quelle dove non risulta essere registrato alcun contratto di locazione conforme alla tipologia catastale dell’immobile da almeno 1 anno pari alla aliquota di base, di cui all’art.13, comma 6 del D.L. 201/2011 maggiorata di 0,3 per cento (aliquota 1,06 per cento);

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 06/04/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13;

RICHIAMATA la delibera consiliare n. _____, dichiarata immediatamente eseguibile, adottata in pari seduta della presente relativa all'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta in oggetto;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del _____;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

RITENUTO di dover revocare la propria precedente delibera n. 44 del 29.11.2011 con la quale si stabilivano le aliquote e le detrazioni dell'ICI per l'anno 2012, in quanto tale imposta è stata soppiantata dall'IMU;

PROPONE

1. di confermare che con il presente provvedimento è revocata la propria precedente delibera n. 44 del 29.11.2011 con la quale si stabilivano le aliquote e le detrazioni dell'ICI per l'anno 2012, in quanto tale imposta è stata soppiantata dall'IMU;

2. di modificare ed integrare, per le ragioni in premessa, le aliquote e agevolazioni approvate con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 24.04.2012, aliquote ed agevolazioni che con il presente provvedimento sono interamente sostituite e disciplinate come articolato nel punto successivo, al fine di non ingenerare confusione nel contribuente dal punto di vista della successione degli atti;

3. di stabilire per l'anno 2012 la seguente misura delle aliquote relative all'Imposta Municipale Propria:

| Categorie di immobili | | Aliquota |
|------------------------------|--|-----------------|
| 1. | Abitazione principale e relative pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per | 0,55 per cento |

| | | |
|----|--|----------------|
| | ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. | |
| 2. | Unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza (art. 5 del Regolamento IMU) | 0,55 per cento |
| 3. | Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993 n.557 convertito con modificazioni dalla Legge 26.02.1994 n.133 | 0,10 per cento |
| 4. | Immobili abitativi e relative pertinenze tenute a disposizione, intendendosi quelle all'interno delle quali non risulta costituito un nucleo anagrafico e quelle dove non risulta essere registrato alcun contratto di locazione conforme alla tipologia dell'immobile da almeno 1 anno. Aliquota di base di cui all'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 maggiorata di 0,3 per cento. | 1,06 per cento |
| 5. | Aliquota ordinaria di base per tutte le categorie di immobili non ricomprese nelle precedenti classificazioni. Aliquota di base di cui all'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 maggiorata dello 0,19 per cento | 0,95 per cento |

4. di stabilire inoltre per l'anno 2012 nella misura di € 200,00= la detrazione per "abitazione principale e per le relative pertinenze" fino a concorrenza del suo ammontare specificando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; tale detrazione per gli anni 2012 e 2013 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, precisando che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (euro 200,00), non può essere superiore all'importo massimo di euro 400,00;
5. di specificare che la predetta detrazione si applica anche:
- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (ERAP) con esclusione della maggiorazione per i figli;
 - b) all'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

6. di stabilire che le aliquote agevolate della tabella sopra riportata sono accordate dietro presentazione di apposita dichiarazione IMU entro i termini di legge con riferimento all'anno di imposta per il quale si chiede l'applicazione delle citate agevolazioni;
7. di disporre la presentazione, da parte dei contribuenti interessati, della copia dei contratti di locazione stipulati ai sensi della legge 9/12/1998 n. 431 art.2, comma 3 unitamente alla dichiarazione IMU;
8. di disporre la presentazione della dichiarazione nelle seguenti ulteriori casistiche:
 - a) identificazione della *“unità immobiliare pertinenziale all’abitazione principale”* ai fini IMU nel caso in cui il soggetto passivo detenga il possesso di più unità immobiliari classificate con le categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
 - b) identificazione della *“unità immobiliare destinata ad abitazione principale”* ai fini IMU nel caso in cui il soggetto passivo detenga il possesso di più unità immobiliari censite separatamente e distintamente;
9. di precisare che in relazione ai trattamenti agevolativi qui previsti, in caso di assenza di indicazioni da parte dello Stato relativamente agli adempimenti a carico del soggetto passivo, è posto a carico dello l'onere della presentazione di specifiche comunicazioni obbligatorie (per le quali l'ente fornirà apposita modulistica), ai fini del riconoscimento delle agevolazioni medesime, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione IMU da far pervenire a questo Comune, entro il termine di 90 giorni dal quale decorre o dal quale si intende usufruire del beneficio, pena decadenza del diritto all'applicazione dell'agevolazione per l'anno di riferimento. In sede di prima applicazione per l'anno 2012 in deroga a quanto sopra, tale comunicazione dovrà essere presentata entro il termine ultimo del pagamento della rata del saldo annuale;
10. di precisare inoltre che qualora vengano meno i requisiti dichiarati di cui al precedente punto 6), è posto a carico del soggetto passivo l'onere di comunicare la cessazione degli stessi su apposita modulistica ministeriale se approvata oppure sulla modulistica predisposta dall'Ente;
11. di precisare che le aliquote e le detrazioni d'imposta come sopra determinate decorrono dall'1.1.2012 e contribuiscono ad assicurare l'equilibrio di bilancio;
12. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o

comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 06/04/2012.

Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

IL SINDACO-PRESIDENTE
F.to GOFFI FEDERICO

SECRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA MARIA DONATO

=====

Prot. n.

Si attesta che la presente deliberazione di Consiglio, viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza odierna.

Monteciccardo, _____

SECRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA MARIA DONATO

=====

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Monteciccardo,

SECRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA DONATO

=====

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Monteciccardo,

SECRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA DONATO

=====